

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo — A.C.4504)

PRESIDENTE. Prendo atto che l'onorevole Taradash, relatore di minoranza, ha rinunciato alla replica.

Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza, onorevole Ricci.

MICHELE RICCI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, credo sia giusto focalizzare le finalità di questa proposta di legge, che, in apparenza — come sosteneva il presentatore —, ha come obiettivo la legalità e la trasparenza: credo si tratti di un falso obiettivo. L'obiettivo della legge, infatti, è un altro, cioè il controllo delle attività del sindacato attraverso la pubblicazione dei bilanci; ciò è affermato dallo stesso presentatore quando, nella sua relazione alla proposta di legge, sostiene: «in questo modo si vuole, non solo garantire la pubblicità e la trasparenza del bilancio, ma soprattutto giungere ad una verificabilità reale dei documenti contabili forniti dai sindacati». L'obiettivo della trasparenza, quindi, è un modo strumentale per aggregare consensi intorno alla proposta. Il presentatore della proposta di legge, infatti, confonde il sindacato con i patronati, che hanno soggettività giuridica diversa: il patronato ha l'obbligo di pubblicizzare i suoi bilanci ed è sottoposto al controllo del Ministero del lavoro. Confondere strumentalmente sindacato e patronato significa alzare polveroni per fare intendere chissà cosa ai cittadini. Il sindacato è una libera associazione, all'interno della quale ogni iscritto ha il diritto di accedere al controllo ed alla verifica del bilancio.

I regolamenti prevedono un iter democratico nella formazione e nell'approvazione dei bilanci ed oggi le organizzazioni sindacali, al loro interno, già redigono bilanci consolidati. Quindi non esiste un problema di democrazia o di legalità, visto

che tutto ciò avviene già in maniera trasparente all'interno del regolamento di un'associazione.

Al contrario, si sostiene che il bilancio diventa legale e trasparente solo se esiste una proiezione esterna. Questa ipotesi è azzardata. La legalità e la trasparenza del bilancio di un'associazione che non beneficia di finanziamenti pubblici valgono per l'interno: il bilancio ha l'obbligo di essere legale e trasparente nei confronti degli associati che contribuiscono.

Dal punto di vista fiscale le organizzazioni sindacali sono assoggettate alla normativa generale; e ciò vale anche per i patrimoni immobiliari, che vengono regolarmente denunciati.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 prevede inoltre la possibilità di esercitare attività commerciali, che vengono indicate. Qualora il sindacato svolga questo genere di attività, è tenuto a pubblicizzare i bilanci.

Ancora: il decreto-legge n. 460 del 1997, che prevede benefici fiscali a favore di enti non commerciali, non contempla le organizzazioni sindacali fra le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Quindi non credo che da questo punto di vista si ponga un problema di legalità.

Si tratta, in definitiva, di individuare il vero obiettivo di queste proposte di legge, che è quello di controllare attraverso i bilanci le attività del sindacato.

MARCO TARADASH, *Relatore di minoranza*. In che modo?

MICHELE RICCI, *Relatore per la maggioranza*. Caro onorevole Taradash, mi preoccupa molto ogni volta che si intraprende la strada del controllo delle libere associazioni.

PASQUALE GIULIANO. Non è un controllo, è un bilancio!

MICHELE RICCI, *Relatore per la maggioranza*. Dicevo che mi preoccupa molto ogni volta che si intraprende la strada del controllo delle libere associazioni. Nel

passato ciò ha significato sempre un momento di involuzione democratica.

Per quanto riguarda l'articolo 39 della Costituzione, noi abbiamo rilevato illegittimità di queste proposte, in quanto la circostanza ci appare evidente. Tuttavia non utilizzeremo questa strada per ottenere una determinazione negativa della Camera: faremo in modo che l'Assemblea possa votare liberamente, decidendo se la legge debba essere approvata o rigettata. Ritengo che questa sia la strada migliore. All'onorevole rappresentante di alleanza nazionale dico che non ho capito bene la posizione del suo gruppo; non ho capito bene perché alleanza nazionale in Commissione lavoro si è astenuta su questa legge, infatti, mentre stamattina il rappresentante di quel partito ne ha parlato in favore con tanta foga...

PASQUALE GIULIANO. Si è astenuta sugli emendamenti abrogativi!

MICHELE RICCI. Si è astenuta sul mandato al relatore di relazionare in maniera negativa.

PASQUALE GIULIANO. Ma si è astenuta, innanzitutto, sugli emendamenti abrogativi! Il relatore lo ha detto chiaramente!

MICHELE RICCI. Per concludere, in un momento in cui ci accingiamo ad intraprendere un cammino verso la valorizzazione di un principio di pluralismo ispirato al rispetto degli organismi intermedi, discutere in Parlamento di questa legge mi sembra un passo indietro rispetto alla storia e non un passo avanti verso il futuro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

LUIGI VIVIANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 932 – Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico (approvato dal Senato) (4754) e delle abbinare proposte di legge: Gambale: Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, concernente i docenti supplenti nei conservatori di musica (1366); Garra: Istituzioni di graduatorie nazionali ad esaurimento dei concorrenti idonei nei concorsi per la scuola (1545); Ferrari: Norme in materia di espletamento dei concorsi a cattedra negli istituti di istruzione secondaria (1906); De Murtas ed altri: Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (2414); Bono e Napoli: Modifica al comma 28 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di requisiti per la partecipazione ai corsi di abilitazione all'insegnamento (2502); Piscitello ed altri: Istituzione di corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e secondo grado (2505); Poli Bortone: Istituzione di corsi speciali per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria (2626); Vignali: Nuove norme in materia di arruolamento del personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado (2755); Bono ed altri: Istituzione di corsi provinciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e secondo grado (3047); Napoli ed altri: Istituzione di corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado (3059); Gazzara ed altri: Istituzione di corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento riservati al personale della scuola non di ruolo (3124); Saonara: Nuove norme in materia di reclutamento del personale docente delle scuole statali di primo e secondo grado (3277); Gnaga ed altri: Norme per il conseguimento dell'abili-

tazione all'insegnamento nella scuola secondaria (3450); Lucchese ed altri: Disposizioni in materia di reclutamento del personale dei conservatori di musica (4082); Aprea ed altri: Disposizioni in materia di organici funzionari e di reclutamento del personale della scuola (4983).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, e delle abbinate proposte di legge di iniziativa dei deputati Gambale: Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, concernente i docenti supplenti nei conservatori di musica; Garra: Istituzioni di graduatorie nazionali ad esaurimento dei concorrenti idonei nei concorsi per la scuola; Ferrari: Norme in materia di espletamento dei concorsi a cattedra negli istituti di istruzione secondaria; De Murtas ed altri: Norme per il reclutamento dei docenti della scuola; Bono e Napoli: Modifica al comma 28 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di requisiti per la partecipazione ai corsi di abilitazione all'insegnamento; Piscitello ed altri: Istituzione di corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e secondo grado; Poli Bortone: Istituzione di corsi speciali per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria; Vignali: Nuove norme in materia di arruolamento del personale docente delle scuole statali di ogni ordine e grado; Bono ed altri: Istituzione di corsi provinciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola secondaria di primo e secondo grado; Napoli ed altri: Istituzione di corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado; Gazzara ed altri: Istituzione di corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento riservati al personale

della scuola non di ruolo; Saonara: Nuove norme in materia di reclutamento del personale docente delle scuole statali di primo e secondo grado; Gnaga ed altri: Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria; Lucchese ed altri: Disposizioni in materia di reclutamento del personale dei conservatori di musica; e Aprea ed altri: Disposizioni in materia di organici funzionari e di reclutamento del personale della scuola.

(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 4754)

PRESIDENTE. Avverto che, a seguito della riunione del 25 novembre della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è provveduto, ai sensi dell'articolo 24, commi 7 e 9, del regolamento, all'organizzazione dei tempi per l'esame dei progetti di legge. Il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore per la maggioranza: 20 minuti;

relatore di minoranza: 15 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 25 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per gli interventi di ciascun deputato);

gruppi: 6 ore.

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 36 minuti;

forza Italia: 1 ora e 16 minuti;

alleanza nazionale: 1 ora e 8 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 32 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 53 minuti;

UDR: 31 minuti;
 rinnovamento italiano: 30 minuti;
 comunista: 30 minuti;
 gruppo misto: 40 minuti;

Il tempo a disposizione del gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

verdi: 11 minuti; rifondazione comunista: 9 minuti; CCD: 9 minuti; socialisti democratici italiani: 6 minuti; minoranze linguistiche: 4 minuti; la rete: 2 minuti.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 4754)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che i presidenti dei gruppi parlamentari di forza Italia e di alleanza nazionale ne hanno chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore per la maggioranza, onorevole Ricci.

MICHELE RICCI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame ha l'ambizione di risolvere problemi che da tempo intralciano...

FORTUNATO ALOI. Presidente, il rappresentante del Governo non è seduto al banco del Governo!

Non è possibile iniziare senza il rappresentante del Governo!

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Viviani di accomodarsi ai banchi del Governo.

MICHELE RICCI, *Relatore per la maggioranza*. Il disegno di legge al nostro esame ha l'ambizione di risolvere problemi che da tempo intralciano il funzionamento dell'amministrazione scolastica e di governare un momento di transizione,

nella consapevolezza che la piena applicazione della legge 18 novembre 1990 n. 341 e l'acquisizione dell'autonomia scolastica porteranno inevitabilmente ad un riesame complessivo delle modalità di reclutamento del personale.

Il disegno di legge al nostro esame recava in origine alcune disposizioni in materia di funzionamento dell'amministrazione scolastica ed abrogava le disposizioni della legge 28 dicembre 1995, n. 549, collegata alla manovra finanziaria per il 1996, in materia di corsi per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna e secondaria per i docenti precari. Nel corso dell'esame al Senato il provvedimento ha assunto un contenuto assai più ampio, estendendosi a regolare, tra l'altro, una nuova disciplina dei concorsi ordinari per il reclutamento del personale docente e non docente, l'espletamento di sessioni di abilitazione riservate ai docenti precari che abbiano determinati requisiti di servizio, il conferimento delle supplenze annuali e temporanee, il trasferimento allo Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dipendente dagli enti locali, le assegnazioni di personale ai provveditorati di nuova istituzione, la proroga di graduatorie di concorsi ad ispettore tecnico, la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati per il personale del servizio scuola, la proroga dei comandi presso gli IRRSAE.

La XI Commissione della Camera dei deputati ha assunto il disegno di legge n. 4754 quale testo base rispetto alle abbinate proposte di legge di iniziativa parlamentare, mantenendo l'impostazione delineata dal Senato. L'unica estensione dell'intervento normativo è la disciplina (articolo 6, comma 11) dell'inquadramento in ruolo dei modelli viventi che siano in possesso di una determinata anzianità di servizio.

Riguardo al rapporto con la legislazione vigente, occorre sottolineare che il provvedimento novella in più parti il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con de-

creto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Alcune disposizioni del testo unico, inoltre, vengono abrogate in via espressa, mentre per altre materie sinora disciplinate dal medesimo testo unico si dispone una delegificazione. Altre fattispecie, infine, trovano nel provvedimento la loro prima disciplina normativa.

Nel corso dell'esame in sede referente la Commissione ha svolto audizioni informali delle diverse categorie di lavoratori interessate, ascoltando i rappresentanti di tredici organizzazioni. Dalle audizioni sono emersi elementi significativi che, in alcuni casi, sono stati oggetto di emendamenti poi approvati dalla Commissione.

Non è stata richiesta al Governo la predisposizione di una apposita relazione tecnica ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del regolamento, anche perché il rappresentante dell'esecutivo ha potuto rispondere direttamente alle specifiche esigenze di dati e informazioni emerse nel corso dell'esame.

Sul provvedimento hanno espresso parere favorevole le Commissioni I, V e VII. La VI Commissione ha ritenuto che nulla osti all'ulteriore corso del disegno di legge.

Le condizioni poste dalle Commissioni I e V sono state integralmente recepite. Le osservazioni contenute nel parere della VII Commissione sono state attentamente valutate; esse si riferiscono a questioni già approfondite nel corso dell'istruttoria compiuta dalla Commissione lavoro, la quale ha ritenuto non fosse possibile recepirle sin dalla fase referente.

L'articolo 1 modifica la disciplina a regime per il reclutamento del personale docente di ruolo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. Il concorso per soli titoli viene soppresso, con trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili, da utilizzare per la copertura del 50 per cento dei posti annualmente assegnabili, restando l'altro 50 per cento riservato ai concorsi per titoli e per esami.

Per quanto riguarda questi ultimi, le principali innovazioni introdotte rispetto alla legislazione vigente consistono nella

previsione di una frequenza triennale e dello svolgimento su base regionale dei concorsi stessi; l'indicazione dei concorsi resta comunque subordinata alla previsione di una effettiva disponibilità di cattedre nel triennio.

L'articolo 2 definisce poi una disciplina transitoria, valevole per la prima integrazione delle nuove graduatorie permanenti. In particolare, esso dispone che la prima integrazione delle graduatorie sia effettuata con l'inclusione, secondo le modalità che dovranno essere definite con provvedimento amministrativo, delle seguenti categorie: docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia; docenti che siano in possesso dei requisiti richiesti attualmente per la partecipazione ai concorsi per soli titoli; docenti che abbiano superato un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi, ma siano privi del requisito del servizio di 360 giorni nell'ultimo triennio; per questi docenti è richiesta l'inclusione, alla data di entrata in vigore della legge, in una graduatoria per il conferimento delle supplenze.

Le norme transitorie relative al personale docente prevedono altresì l'indizione di una sessione riservata di esami (preceduti dalla frequenza di un corso) per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento nella scuola materna e negli istituti o scuole di istruzione secondaria o artistica. È da sottolineare che la Commissione lavoro ha previsto che la sessione riservata riguardi anche l'insegnamento nella scuola elementare. La durata del corso è stata modificata, onde recepire una condizione posta dalla Commissione bilancio.

Alla sessione riservata sono ammessi i docenti con almeno 360 giorni di servizio nel periodo compreso tra gli anni scolastici 1989-90 e 1997-98, di cui almeno 180 giorni complessivi nel quadriennio scolastico 1994-98. Il superamento delle prove dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 sono poi estese, con limitate variazioni, anche al personale docente delle accademie e

conservatori (articolo 3) ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario-ATA (articolo 6).

Il provvedimento (articolo 4) riscrive quindi l'intera normativa in materia di supplenze, distinte in: annuali; temporanee sino al termine dell'anno scolastico; temporanee nei casi diversi dal precedente. Sono soppresse le graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze annuali, prevedendosi che anche per tali supplenze — oltre che per quelle temporanee sino al termine delle attività didattiche, su posti vacanti o disponibili dopo l'inizio dell'anno scolastico ma prima del 31 dicembre — si utilizzino le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1. Per le altre supplenze temporanee si provvede, invece, utilizzando le graduatorie di circolo di istituto, formate secondo criteri improntati a « principi di semplificazione e snellimento delle procedure ».

L'articolo 5, comma 1, dispone che gli insegnanti tecnico-pratici facciano parte a titolo deliberativo, non già meramente consultivo (come prevede la disciplina vigente) del consiglio di classe. I commi 2 e 3 dell'articolo in esame riguardano invece le utilizzazioni del personale docente di ruolo presso enti ed associazioni che svolgano attività di prevenzione del disagio psicosociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

L'articolo 6 prevede modifiche alla normativa sul reclutamento del personale ATA di ruolo, che ricalcano le innovazioni sopra illustrate, relative al reclutamento del personale docente.

Per l'accesso al ruolo dei responsabili amministrativi è prevista la soppressione del concorso per soli titoli, sostituito dal ricorso a graduatorie permanenti periodicamente integrabili, in cui sono inseriti gli aspiranti i quali abbiano superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami,

nonché coloro che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia.

Anche per il ruolo dei responsabili amministrativi è prevista (comma 6) una disciplina transitoria con una prima integrazione delle graduatorie permanenti, effettuata mediante l'inclusione di: coloro che chiedano il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia; coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli; coloro che, di tali requisiti, non posseggano i 360 giorni di servizio nell'ultimo triennio e siano però inseriti in una graduatoria per l'assunzione del personale ATA non di ruolo.

Le variazioni alla disciplina vigente in ordine al concorso per titoli ed esami sono poi contenute nel comma 2. La XI Commissione ha aggiunto una disposizione in base alla quale le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino alla data da cui decorre la validità della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.

L'insieme di disposizioni sopra riportato, in ordine al reclutamento sia mediante concorso sia mediante ricorso alle graduatorie permanenti, è previsto si applichi anche ai responsabili amministrativi dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Dette disposizioni si applicano anche ai concorsi per l'accesso alla terza qualifica-assistenti nelle accademie e nei conservatori (comma 4).

I commi 9 e 10 dell'articolo in esame intervengono poi sui concorsi riservati agli impiegati delle qualifiche immediatamente inferiori già previsti dall'articolo 557 del testo unico per le assunzioni su quote (rispettivamente 30 per cento e 40 per cento) dei posti disponibili annualmente nelle dotazioni del personale ATA. Il nuovo testo dell'articolo 557 introdotto dal comma 9 prende anzitutto atto della ridefinizione dei profili professionali operata con il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e si riferisce quindi

alle assunzioni per le qualifiche seconda (responsabile amministrativo, corrispondente alla ex quinta) e terza (assistente, corrispondente alla ex quarta); il meccanismo dei periodici concorsi riservati viene poi modificato rendendo permanenti le relative graduatorie per i concorsi già espletati (comma 10) e prevedendone la periodica integrazione mediante inserimento — non più « in coda alla graduatoria », in virtù di un emendamento approvato dalla XI Commissione — degli aspiranti che abbiano conseguito l'idoneità in appositi concorsi riservati cui possono accedere gli impiegati di ruolo delle qualifiche immediatamente inferiori, purché in possesso di specifici requisiti riguardanti il titolo di studio e l'anzianità di servizio.

I nuovi concorsi riservati si svolgono per esami per quanto riguarda la seconda qualifica e per titoli (con integrazione consistente in una o più prove pratiche) per quanto riguarda la terza qualifica.

L'articolo 7, nel testo modificato dalla XI Commissione, ammette alla sessione riservata di esami prevista nell'articolo 2 gli insegnanti di sostegno, in possesso dello specifico titolo di abilitazione richiesto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-90 e l'anno scolastico 1997-98, di cui almeno 180 giorni complessivi nel quadriennio scolastico 1994-98.

Al personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 è data priorità per quanto riguarda le operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado ed è riservato il 50 per cento dei posti nelle operazioni di mobilità.

Il comma 2 dell'articolo 7, introdotto dalla Commissione, riconosce come valido, ai fini di cui all'articolo 485 del testo unico, l'insegnamento su posti di sostegno prestato dai docenti non di ruolo o con

rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio per l'ammissione ai concorsi a cattedre.

L'articolo 8 detta disposizioni in ordine al trasferimento del personale ATA dipendente dagli enti locali nei ruoli del corrispondente personale statale. Viene così affrontata una annosa questione originata dal fatto che le norme istitutive di alcuni ordini e gradi di scuole pongono a carico di comuni e province gli oneri per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; ciò in stretta connessione con le norme che attribuiscono ai medesimi enti locali gli oneri per la fornitura dei locali in cui si svolge il servizio scolastico.

L'articolo in esame stabilisce (comma 1) il principio per cui il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Conseguentemente, i commi 2 e 3 dispongono il trasferimento nei ruoli statali:...

PRESIDENTE. Onorevole Ricci, la invito a concludere.

MICHELE RICCI, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, concludo il periodo.

Come dicevo, i commi 2 e 3 dispongono il trasferimento nei ruoli statali del personale ATA in servizio, dipendente dagli enti locali; tale personale sarà inquadrato nelle corrispondenti qualifiche e profili professionali del personale statale, con possibilità di opzione per l'ente di appartenenza qualora le qualifiche e profili rivestiti non trovino corrispondenza nei ruoli statali; la XI Commissione ha previsto il riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale, ai fini economici e giuridici, nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione degli insegnanti tecnico-pratici e degli assistenti di cattedra degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali. Per il resto, rinvio alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, onorevole Gazzara.

ANTONINO GAZZARA, *Relatore di minoranza*. Il provvedimento di cui ci occupiamo tende a dare un assetto organico ad una materia in cui da tempo, ed ormai per tradizione acquisita, si è intervenuti con provvedimenti-tampone.

E ciò intende fare, nell'attesa di una riforma complessiva del settore, con una serie di norme volte più a risolvere problemi sorti proprio a seguito di quel modo deprecabile di legiferare che a porre le basi di un assetto definitivo.

Lo stesso termine « urgenti » inserito nel titolo del disegno di legge fa nascere qualche perplessità al solo pensare che il provvedimento è agli atti della Camera dallo scorso aprile e la maggioranza non ha ritenuto di porlo tra le priorità via via considerate.

In ogni caso la materia merita massima attenzione; si avverte diffusa la necessità di un intervento chiaro, che dia certezza al diritto di chi si trova ad assumere determinate funzioni che, di fatto, svolge senza alcuna garanzia circa il futuro. Ecco perché il nostro coinvolgimento è totale.

Già in Commissione lavoro, intervenendo su tutti gli aspetti considerati e cogliendo forti segnali di disponibilità soprattutto di alcune componenti della maggioranza, abbiamo proposto emendamenti significativi, alcuni dei quali sono risultati accolti.

Siamo convinti, però, che poche cose in Italia siano definitive come quelle dichiarate temporanee. Per questo, sempre nell'attesa della annunciata riforma, riteniamo che le regole che andiamo a scrivere debbano contenere maggiori salvaguardie per chi oggi si trova in posizione precaria, ma ha dato ampia dimostrazione della propria capacità, competenza e professionalità; così come occorre dimostrare subito di essere al passo con i tempi inserendo figure e prevedendo situazioni esistenti nella realtà, la cui utilità risulta accertata, ma finora non considerata.

Nel condividere, quindi, le modalità di accesso ai ruoli, ci pare opportuno riservare una maggiore percentuale alle gra-

duatorie permanenti rispetto ai concorsi; così come condividiamo l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il superamento di prove su tecnologie informatiche.

È corretto, poi, che la graduatoria resti in vigore fino all'entrata in vigore di quella relativa al concorso successivo corrispondente.

L'integrazione delle graduatorie permanenti viene effettuata con l'inserimento dei docenti vincitori di concorso, di quelli da trasferire, a domanda, e dei docenti che hanno superato la sessione riservata a chi ha svolto servizio per un determinato periodo in scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute.

Vanno previste le modalità di svolgimento di tale sessione riservata che, senza trasformarsi in un rituale inutile che conferisce *ope legis* il titolo finale, tenga nel debito conto l'attività già svolta e la professionalità acquisita.

Ci pare essenziale prendere atto dell'esistenza di figure ormai entrate nel patrimonio essenziale della scuola, quali gli insegnanti di sostegno; così come, per una migliore corrispondenza alle esigenze reciproche (di istituti e docenti), è logico consentire il ricorso a insegnanti liberi professionisti effettuato con contratti individuali d'opera nonché la chiamata nominativa per particolari attività e insegnamenti non facenti parte del *curriculum* obbligatorio. Va salvaguardata la professionalità dimostrata da chi ha svolto per un tempo congruo funzioni delicate (quale l'incarico di presidenza) o abbia superato prova di concorso, ancorché ammesso con riserva. Questi a nostro avviso devono accedere direttamente al corso di formazione previsto dalla legge e, dopo il superamento di quello, al ruolo di dirigente scolastico.

È evidente, quindi, che siamo convinti della necessità di una riscrittura delle regole. Intendiamo, in tal senso, dare un contributo perché non si debba ricominciare a « tamponare » subito dopo avere approvato la nuova legge. Per questa ragione presenteremo alcuni emendamenti significativi chiedendo alla maggioranza e,

all'interno di essa, alle forze più vicine alle nostre proposte, un gesto di coraggio e insieme di umiltà. Chiediamo il coraggio nel battersi perché i propri convincimenti emergano senza dovere necessariamente e sempre uscire sconfitti, almeno nelle idee, immolandosi pur di non pregiudicare la compattezza dell'alleanza e chiediamo umiltà perché, così come non sempre si ha ragione, spesso è opportuno fermarsi a chiedersi se non abbia ragione chi non la pensa come noi.

Non siamo portatori di interessi personali, siamo impegnati a scrivere regole valide per tutti. Se ci porremo sempre in tale ottica, svolgeremo il compito affidatoci con maggiore serenità e migliori risultati.

Il nostro auspicio è che il confronto sia serrato, privo di pregiudizi e blindature nocivi al buon esito del nostro lavoro. Il nostro obiettivo o è quello di pervenire ad un testo chiaro, che dia all'interessato la certezza del proprio diritto, in ragione dell'attività svolta o di quella che si accinge a svolgere, conoscendo dall'inizio le regole del gioco.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

TERESIO DELFINO, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Napoli. Ne ha facoltà.

ANGELA NAPOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, il disegno di legge n. 4754 oggi in discussione ed avente per oggetto disposizioni urgenti in materia di personale scolastico è stato presentato al Senato l'11 luglio 1996. Dopo un lungo periodo di incubazione è approdato in aula, sempre al Senato, il 23 dicembre 1997. Trascorse le ferie natalizie, il Senato ha dato la propria approvazione il 1° aprile, in tempo per le vacanze pasquali. Il 9 settembre 1998 il provvedimento è stato licenziato da parte della Commissione

lavoro della Camera, alla quale stranamente, nonostante gli interventi della Commissione cultura, il testo era stato assegnato. Oggi, 4 dicembre 1998, in prossimità delle feste natalizie, inizia il suo iter in aula.

Sono partita volutamente dalla descrizione del percorso del provvedimento per far capire che i tempi trascorsi sono più che lunghi e che durante gli stessi la problematica del reclutamento del personale scolastico si è aggravata. Diciamo subito che il testo trasmessoci dal Senato è stato completamente riscritto rispetto a quello presentato originariamente dal ministro Berlinguer, ed è stato ampliato a dismisura per cui, oltre all'accesso ai ruoli, è divenuto uno zibaldone contenente norme di varia natura.

Pur consapevoli della problematica che investe gran parte del personale precario scolastico e del fatto che i nuovi laureati non abbiano potuto partecipare a concorsi — mai banditi da ben otto anni — siamo contrari al disegno di legge. La nostra contrarietà nasce da una attenta valutazione dello stesso che ci ha portati ad intravedere una falsa illusione tanto per i precari quanto per le nuove leve.

È a tutti nota la situazione di incertezza in cui versa una considerevole parte del corpo docente del nostro paese, condizione testimoniata dalla definizione, ambigua ma significativa, di precari, assunta nello stesso linguaggio tecnico-giuridico adottato nel mondo della scuola. Si tratta di migliaia di operatori scolastici che continuano ad assolvere nella scuola statale ed in quella non statale la loro funzione educativa pur non essendo stati messi nel passato in condizione di conseguire alcuna abilitazione all'insegnamento, considerato che l'ultimo concorso è stato bandito nel 1990. Da allora le varie leggi sulla scuola non hanno fatto altro che creare i presupposti per mantenere lo stato di precariato esistente, anzi per aggiungerne altro.

Si trattava quindi di decidere se tale livello di precarietà dei numerosi operatori scolastici fosse compatibile con l'obiettivo di una scuola all'altezza dell'at-

tuale situazione, indicato da più parti come prioritario per risollevare le sorti del paese, o se non si dovesse proprio per questi motivi realizzare finalmente un livello di certezze ordinamentali e strutturali, su cui fondare un organico progetto riformatore.

Sappiamo tutti che la qualità dell'insegnamento dipende da quella degli insegnanti e questa da buoni concorsi, bloccati, come ho già detto, da ben otto anni. Nel frattempo, però, sono state varate innovazioni: laurea per i maestri e formazione iniziale con tirocinio per le superiori, leggi che hanno posto le basi per il decentramento della pubblica amministrazione e per l'autonomia degli istituti scolastici.

Sembrirebbe quindi logico pensare che qualsiasi futuro disegno di legge dovrebbe prevedere il coordinamento con le citate innovazioni ed invece il disegno di legge in discussione si muove in senso contrario: anziché attuare la formazione iniziale degli insegnanti ed una vera, nuova forma di reclutamento degli stessi finalizzata alla qualità dell'insegnamento, si prevede un gigantesco, costosissimo ed inutile concorso, attuato con vecchie regole, che bloccherà la scuola per anni e che comporterà la creazione di nuovo precariato scolastico.

Il vecchio sistema di reclutamento degli insegnanti ha lasciato molto a desiderare. La formazione di base è stata solo teorica, sia a livello di scuola secondaria che di università e la carenza di preparazione adeguata, naturalmente, si è ribaltata sugli studenti.

« Dottore » e « docente » sono vocaboli che sul piano etimologico si equivalgono. In effetti, la laurea medievale ed il dottorato erano la consacrazione sia della competenza raggiunta sia della capacità di insegnare. Da tempo, però, ci siamo accorti che possedere informazioni non equivale a saperle trasmettere, né a riuscire ad informare gli altri. Non è detto che un bravo laureato sappia insegnare né che sia capace di far apprendere. Non esistono, tuttavia, istituzioni figlie di tale consapevolezza, per cui l'accesso all'inse-

gnamento è legato a titoli di cultura che non comprendono ancora la pedagogia e la tecnica di comunicazione. Le assunzioni hanno ubbidito, fino ad oggi, ai più svariati criteri: da concorsi a cattedre estremamente selettivi fino a graduatorie a scorrimento per abilitati in corsi speciali, tenendo costantemente in gran conto il servizio prestato.

Apparentemente ineccepibile, il dato è al contrario allarmante perché si diviene insegnante per il fatto di avere già insegnato, con una sorta di promozione sul campo, contrariamente a quanto avviene per le altre professioni cui si accede con esame di Stato. Per altro, l'aspirante docente non ha davanti a sé una chiara prospettiva di carriera e quindi partecipa al maggior numero di concorsi possibile, con grande dispendio di tempo e di energie.

Ecco perché sarebbe stato indispensabile procedere non alla farsa dei concorsi vecchio stile, ma ad una nuova, vera e qualificata forma di reclutamento del personale insegnante. La proposta di legge in materia, l'atto Camera n. 4758, presentata il 3 aprile 1998, della quale sono firmataria, non è stata neppure abbinata a quella che oggi stiamo discutendo e ne chiedo, pertanto, a norma di regolamento, l'effettivo abbinamento, fermo restando che prendo atto della decisione dell'XI Commissione della Camera che ha assunto il disegno di legge, n. 4754 quale testo base.

La proposta di legge alla quale faccio riferimento prevede una forma di reclutamento molto più seria per la qualità della professione docente e fornisce strutture di riferimento qualificate, lo ripeto, alle scuole che diverranno autonome. Lo stesso relatore di maggioranza afferma che la piena applicazione della legge n. 341 del 1990 e l'acquisizione dell'autonomia scolastica porteranno inevitabilmente ad un riesame complessivo delle modalità di reclutamento del personale.

Il disegno di legge in esame si richiama a principi di semplificazione e di snellimento delle procedure amministrative; eppure la sua attuazione comporterà com-

plicazioni procedurali tali da congestionare il funzionamento delle nostre istituzioni scolastiche. Infatti, si deve ricordare che per i 13 mila posti vacanti si possono prevedere, in base all'andamento delle precedenti tornate ed al numero delle supplenze annuali, su posto vacante, conferite nel 1997, almeno tre milioni di domande. Questo significa bloccare l'attività di sei mila presidi, che dovranno presiedere altrettanti commissioni, e di un numero di docenti triplo. Il tutto avverrà contemporaneamente sia ai nuovi corsi di formazione, ai quali dovranno partecipare i capi di istituto di ruolo per acquisire la funzione dirigenziale, sia ai corsi riservati per docenti previsti da questo stesso disegno di legge.

Inoltre, l'istituzione di graduatorie permanenti creerà nuovo precariato contribuendo ad isolare il nostro paese dal contesto dei sistemi scolastici europei rispetto alla maggiore e più importante efficienza gestionale. Affinché le mie parole non appaiano alle parti interessate come pura demagogia, cercherò di spiegarvi meglio. Alle graduatorie affluiranno tutti coloro che hanno partecipato, senza vincoli, ai precedenti concorsi: in pratica, un centinaio di persone. Prima di loro saranno permanentemente collocati in graduatoria tutti gli inclusi nelle diverse graduatorie previste dalle precedenti leggi speciali approvate dal 1982 in poi. Tali graduatorie verranno integrate ed aggiornate ogni tre anni, sempre per aggiunta, e mai per cancellazione, degli aspiranti.

È quindi facilmente immaginabile la mole di lavoro iniziale che andrà ad assorbire le risorse umane ed organizzative dell'amministrazione periferica dello Stato. Contemporaneamente al primo concorso per titoli ed esami, si terrà la sessione riservata di abilitazione per tutti i precari che abbiano effettuato almeno 360 giorni di supplenza negli ultimi otto anni. Si avrà così un raddoppio delle domande e degli adempimenti connessi.

Ciò non basta. Per tutti i candidati a questa sessione riservata di esami l'amministrazione dovrà organizzare un corso di formazione, con un onere umano ed

economico di non poco conto. Si spenderanno miliardi per coprire, di fatto, 13 mila posti di partenza, tendenti ad azzerarsi. Appare quindi chiaro come questo provvedimento trasformerà aspiranti docenti disoccupati in aspiranti docenti altrettanto disoccupati, ma forniti di un titolo di abilitazione.

Crediamo di essere riusciti a dimostrare ai precari ed a coloro che aspirano ai nuovi concorsi come l'annullamento dei corsi abilitanti previsti dalla legge finanziaria del 1996, il rinvio di otto anni dei nuovi concorsi ed il conseguente aggravamento del problema comportino oggi un tentativo di tamponamento che non potrà che creare nuove ed inutili illusioni.

Inoltre, il disegno di legge che oggi esaminiamo attua un falso decentramento: i dirigenti dell'amministrazione periferica organizzeranno i concorsi, formeranno le commissioni, ma non avranno potere decisionale nella programmazione e nel reperimento delle risorse umane.

Va inoltre sottolineato come proprio la costituzione di graduatorie permanenti impedirà la regolare indizione dei concorsi ordinari futuri: abbiamo l'annosa esperienza delle proroghe di graduatorie provvisorie!

Il provvedimento appare, peraltro, predisposto senza un'attenta analisi dei costi-benefici dell'attività di selezione del personale. Occorrerebbe calcolare i costi del posto di lavoro, i costi vertiginosi del personale addetto alle procedure di selezione, il costo per il reclutamento del personale ATA, il costo della paralisi degli uffici. Non capisco come mai non sia stata richiesta al Governo la predisposizione dell'apposita relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del nostro regolamento.

Dovrei poi evidenziare i problemi che il provvedimento, pur essendo divenuto un grande zibaldone, non risolve. Su tali aspetti mi soffermerò durante la discussione degli emendamenti che presenteremo, ma non posso non ricordarne alcuni: i docenti in attesa delle nomine in ruolo di cui all'articolo 3, comma 22, della legge n. 537 del 1993 ed all'articolo 12,

commi 1 e 3, della legge n. 417 del 1989; i docenti di sostegno forniti del titolo di specializzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975, a tutt'oggi estremamente penalizzati; gli insegnanti di strumenti musicali; i docenti incaricati dell'ufficio di presidenza, che da anni svolgono un servizio per lo Stato, spesso in sedi estremamente disagiate; gli ispettori tecnici in servizio o in quiescenza, ai quali, all'atto dell'inquadramento nel corrispondente ruolo ai sensi dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, oppure per effetto di decisioni giurisprudenziali, fu applicato il trattamento economico iniziale con le modalità di cui alla legge n. 869 del 20 novembre 1982. Vergognoso è l'ulteriore rinnovo dei comandi disposti presso gli IRSSAE, ancorché questi ultimi siano cessati a decorrere dall'anno scolastico 1996-1997 (comandi ulteriormente tutelati dalla nuova legge finanziaria). Anziché reperire fondi per le reali necessità delle nostre istituzioni scolastiche, distraiamo finanziamenti per comandi in inutili carozzoni!

Siamo concordi, invece, con il contenuto dell'articolo 5 del provvedimento, che prevede la piena partecipazione ai consigli di classe ed alla valutazione degli alunni degli insegnanti tecnico-pratici. Anche in tal senso va la mia proposta di legge A.C. 705, presentata il 10 maggio 1996, della quale chiedo l'abbinamento al provvedimento in esame, a norma di regolamento. Non riesco a comprendere come mai il presidente dell'XI Commissione non abbia inteso procedere agli abbinamenti di tutte le proposte di legge in materia, peraltro giacenti da tempo.

Siamo infine concordi con il trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato; riteniamo però che, come prevista dall'articolo 8 del disegno di legge, la procedura diventi complicata e sarà attuabile di là da venire. Anche di tale aspetto si occupa la mia proposta di legge A.C. 709, presentata il 10 maggio 1996, per la quale chiedo l'abbinamento a norma di regolamento.

Concludo riaffermando la nostra preoccupazione per il varo di un provvedimento che tenderà a peggiorare il funzionamento del mercato del lavoro e scaricherà sulle scuole la pressione della disoccupazione intellettuale — lasciatemi dire — soprattutto meridionale (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Acierno. Ne ha facoltà

ALBERTO ACIERNO. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame intende risolvere, speriamo una volta per tutte, i problemi che da tempo intralciano il funzionamento dell'amministrazione scolastica.

Credo che, nella presente legislatura, la nuova classe dirigente politica italiana, protagonista del nuovo corso della storia del nostro paese e pertanto definita della seconda Repubblica, debba avere il coraggio di riscrivere le norme che per troppo tempo sono state abbandonate e che riguardano l'istruzione, che considero una delle componenti preminenti per lo sviluppo di un paese.

Il mondo della scuola, dell'università, dell'istruzione in genere, non può e non deve più essere messo in secondo piano. Il nostro paese si appresta ad un profondo cambiamento sia al suo interno che all'esterno; ricordo l'ingresso in Europa — è di oggi la notizia della riduzione del tasso ufficiale di sconto perché dal prossimo anno vi sarà la nuova moneta — e i profondi mutamenti che stanno avvenendo nel nostro pianeta. Come prepariamo i cittadini italiani a cambiare, se non partendo dall'istruzione, dalla cultura, che non può essere ridotta soltanto al problema, come qualcuno tenta di fare, di dare soldi a questo o a quello per ristrutturare o abbellire un immobile? No, la questione della cultura e dell'istruzione si affronta partendo da chi è preposto ad insegnare.

Le mie reminiscenze scolastiche mi ricordano che vi è una data, circa il 3500 avanti Cristo, che segna il passaggio dalla

preistoria alla storia. Tale data, sicuramente simbolica, è il frutto di scoperte archeologiche sulla base delle quali si afferma che in quel periodo è nata la scrittura. La storia del nostro pianeta passa, quindi, attraverso la scoperta della scrittura, la trasposizione del ragionamento su carta, il racconto delle vicende dell'umanità su documenti. Tutto ciò è alla base della civiltà e della storia di un pianeta e, per tornare al dibattito odierno, la scrittura, il ragionamento, la cultura sono il fondamento della crescita di un paese.

Il pianeta scuola è, e deve diventare, di primaria importanza; potrà esserlo perché la maggioranza che è stata votata nei due rami del Parlamento considera la scuola, nel suo documento programmatico, un tema preponderante. Dovremo allora affrontare tutti i problemi della scuola, partendo però dal personale preposto ad occupare cattedre che servono non ad assicurare meri stipendi, ma a dare istruzione e cultura ai cittadini italiani. Dobbiamo, allora, mettere in condizione il corpo docente, e tutte le persone che in ogni maniera concorrono a tenere in piedi la struttura scuola in senso lato, di essere gratificati, garantiti, incentivati per poter affrontare ogni giorno la propria vita con la serenità che devono necessariamente avere per dare a loro volta serenità a chi li ascolta e li segue. Certo, sarebbe bene che il testo oggi in esame fosse già definito, ma in realtà si possono apportare dei miglioramenti e il gruppo dell'UDR ha già presentato alcuni emendamenti, che in gran parte sono condivisi dalla maggioranza ma anche dall'opposizione. Avremo quindi modo, sia nel Comitato dei nove, sia nel corso dell'esame dei singoli articoli in aula, di migliorare ulteriormente il testo, fermo restando un principio importantissimo: non si può in alcun modo, su questo tema, perdere altro tempo.

Bisogna prendere coscienza che il provvedimento in esame deve essere approvato nel minor tempo possibile. Il mio è un appello all'opposizione: sul tema della scuola e del personale scolastico, il confronto è necessario, anche perché in

democrazia è sempre utile. Mi auguro, quindi, che non si utilizzino strumenti che, alla fine, sono solo demagogici e che non servono, in realtà, per il perseguimento delle finalità del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Dalla Rosa. Ne ha facoltà.

FIorenzo DALLA ROSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento recante disposizioni urgenti per il personale della scuola, che l'Assemblea si appresta ad approvare, è finalizzato alla revisione dell'attuale sistema di reclutamento di tutte le categorie del personale scolastico, in particolare dei docenti. Si tratta di un progetto di legge *omnibus* per contenuti e destinatari, il cui nucleo fondamentale è costituito dall'intento di risolvere il gravissimo ed annoso problema del precariato scolastico.

È dal 1991, infatti, che non sono stati più effettuati corsi di abilitazione o banditi concorsi a cattedra; è dal 1991 che la categoria interessata attende che i tempi politici siano maturi, che il Governo vari un provvedimento, che il Parlamento approvi una legge, che vengano sbloccati i concorsi. Sono oltre 100 mila le persone che, anno dopo anno, vengono utilizzate per coprire buchi presenti ad ogni grado e livello nel mondo della scuola, a causa del taglio di oltre 120 mila posti operato negli ultimi sei anni negli organici. Solo in Veneto si può stimare in 10 mila unità il personale che, con nomina del provveditore agli studi ovvero per incarico dei capi d'istituto trova annualmente un'occupazione precaria nella scuola.

Il precariato comporta frustrazione, avvilitamento, demotivazione e non si può pensare che tutto ciò non abbia ripercussioni negative sulla scuola in genere. Se l'Italia si caratterizza per il 20 per cento degli scolari che non porta a termine il corso degli studi, contro il 5 per cento della media europea, la motivazione non può essere semplicisticamente che gli alunni sono svogliati e negligenti: una parte di responsabilità è anche della

classe insegnante o più esattamente del sistema in cui si trova ad operare. Ben venga, dunque, una soluzione a questo problema, ma deve trattarsi di una revisione globale della struttura dei concorsi e delle abilitazioni, non di semplici correttivi e ritocchi alle modalità vigenti.

Bisogna uscire dalla logica della sanatoria e della sistemazione: un chimerico tentativo è rappresentato dalla legge n. 270 del 1982, recante misure idonee ad evitare la formazione di precariato. I tradizionali meccanismi e la logica, sbagliata, del posto fisso sottostanti al mercato del lavoro scolastico hanno fatto sì che il fenomeno del precariato non solo non si arrestasse, ma addirittura che si accentuasse. Il disegno di legge che oggi esaminiamo è un altro tentativo: esso detta nuove disposizioni per i concorsi ordinari per il reclutamento del personale scolastico, docente e non; modifica le regole per le sessioni di abilitazione riservate ai docenti precari e per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee; prevede il trasferimento allo Stato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), oggi alle dipendenze degli enti locali.

Si tratta, come dicevo, di un provvedimento atteso e agognato e, come tale, è difficile, dunque, contestarlo *in toto*. Del resto, sono stati conseguiti risultati apprezzabili: ad esempio, sono stati inclusi nelle sessioni riservate di abilitazione o idoneità i docenti di scuola elementare che abbiano maturato 360 giorni di servizio, come supplenti annuali o temporanei, nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-90 e quello 1997-98, rimediando così ad una gravissima sperequazione rispetto ai colleghi insegnanti nella scuola materna e negli istituti o scuole di istruzione secondaria o artistica, contemplata nel testo originario.

Tuttavia, non possiamo non tener conto del fatto che il testo approvato dalla Commissione è ancora lontano dalle istanze dei docenti precari, innanzitutto perché non viene mai riconosciuta la professionalità acquisita e non viene stabilito, come previsto dalla legge n. 341 del

1990, che per il conseguimento dell'abilitazione vi sia la discussione di una tesi. All'uopo, la lega nord per l'indipendenza della Padania ha presentato un emendamento di modifica all'articolo 2, comma 4, che, pur mantenendo l'idea di far precedere gli esami da un corso della durata di 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso, prevede anche la discussione di una tesi, redatta a cura del candidato, relativa alla propria esperienza professionale. Si prevede, quindi, un'abilitazione che non passi solo attraverso il corso abilitante, ma anche attraverso una prova scritta, che testimoni le competenze professionali.

In secondo luogo, ai fini dell'assunzione per titoli, è giusto che vi sia una differenziazione di punteggio tra chi si abilita con la procedura della sessione riservata e i neolaureati, che si abilitano con il concorso ordinario ovvero con le scuole di specializzazione di cui alla legge n. 341 del 1990 e relativo decreto di attuazione, se non altro perché è giusto che il lavoro svolto in questi anni dai primi non cada nel dimenticatoio.

Vi è, poi, la questione dei presidi, i quali, secondo l'attuale formulazione del testo, sarebbero di fatto equiparati a coloro che non hanno mai svolto siffatto ruolo. Sarebbe preferibile, ad esempio, che i presidi con almeno tre anni di anzianità accedessero direttamente ai periodi di formazione, graduati secondo l'anzianità di servizio maturata, fino al 50 per cento dei posti disponibili di dirigente scolastico.

Infine, da leghista, non posso non prendere atto che il provvedimento all'esame penalizza gli insegnanti che risiedono nelle regioni padane: per il reclutamento, infatti, si continua ad attingere ad una graduatoria nazionale che avvantaggia, appunto, i non residenti. Per questo motivo, una serie di nostri emendamenti sono diretti ad inserire il candidato che abbia superato l'esame nelle graduatorie permanenti regionali o provinciali.

Concludo, quindi, il mio intervento auspicando il recepimento di talune modifiche migliorative.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Strambi. Ne ha facoltà.

ALFREDO STRAMBI. Signor Presidente, vorrei soprattutto cercare di definire una chiave di lettura del provvedimento, indicando l'atteggiamento del mio gruppo su questo tema.

Il progetto di legge in discussione viene chiamato impropriamente « dei precari », ma in realtà copre tutto lo spettro (o per lo meno gran parte) dei problemi del personale della scuola. Al Senato esso si è caricato di argomenti e di significati che esulano dall'oggetto specifico e per certi versi ciò ha reso ancor più arduo il percorso. Da questo punto di vista ritengo si imponga una scelta, cioè che sia necessario individuare una priorità. A nostro parere, lo dico subito, la priorità è quella di licenziare al più presto il provvedimento. In altri termini, riteniamo che il fattore tempo faccia premio su tutto il resto. D'altra parte il continuo rinvio dei concorsi (che si protrae da quasi dieci anni, mentre per legge dovrebbero essere banditi ogni tre anni) ha determinato una situazione insostenibile, soprattutto per il dilatarsi in termini insopportabili dell'area del precariato nella scuola, che è cresciuto di quasi 20 mila unità nell'ultimo anno, arrivando a quota 70 mila (alcuni però parlano di 100 mila precari).

Questa situazione ha risvolti soggettivi insostenibili per gli insegnanti, ma ha anche conseguenze negative sul funzionamento, sull'efficienza e sulla qualità della funzione istituzionale dell'intero sistema formativo; si aggrava così un contesto già strutturalmente in difficoltà.

A fronte della situazione che ho descritto, le pur legittime e motivate perplessità (se non contrarietà) su punti specifici — non dico di dettaglio — devono essere subordinate all'urgenza ed alla priorità del varo del provvedimento, in quanto è necessario sbloccare i concorsi.

Fatta questa premessa e definita un'attitudine riguardante il metodo relativo al

disegno di legge in discussione, vorrei ribadire qui il nostro accordo su aspetti non marginali, come abbiamo già avuto modo di sottolineare durante il dibattito al Senato. Mi riferisco (solo per citare le questioni più significative) alla cadenza triennale dei concorsi ed allo svolgimento degli stessi su base regionale, all'istituzione delle graduatorie permanenti con la conseguente soppressione dei concorsi per soli titoli, all'istituzione di una sessione riservata per il conseguimento dell'abilitazione, alla razionalizzazione ed alla semplificazione dei meccanismi di conferimento delle supplenze.

Nel merito, però, ritengo doveroso anche formulare alcuni rilievi critici. La riproposizione nelle forme del reclutamento del doppio canale, attraverso contemporanea indizione — nella fase transitoria — di due concorsi (semplificando un po'), uno ordinario per neolaureati ed un altro riservato agli insegnanti che abbiano lavorato nella scuola per 360 giorni, se trova giustificazione nella necessità di contemperare le esigenze, le richieste e le sollecitazioni diverse (in alcuni casi contrapposte e comunque difficilmente componibili), cioè di evitare — detto con uno slogan — una guerra tra poveri, non fa i conti però con l'impostazione nozionistica dei concorsi, nonché con le loro modalità di svolgimento ed i loro meccanismi datati e farraginosi (sistemi che certo non sono in grado di accertare il merito). Avremmo preferito un'impostazione diversa, cioè che si fossero privilegiati il servizio e le competenze acquisite piuttosto che il presunto merito, che nessun concorso è in grado di accertare; in altri termini avremmo preferito che si prendesse atto di una situazione determinatasi nella scuola italiana in via di fatto: docenti precari da dieci, quindici o addirittura vent'anni.

In questo senso avevamo presentato alcuni emendamenti che modificavano — secondo noi in termini più confacenti alla situazione esistente e alle necessità — la ripartizione tra i tipi di concorso, spostando dal 50 al 70 per cento la quota

riservata ai docenti precari e riservando il restante 30 per cento al concorso per titoli ed esami.

Nel giudizio complessivo, sono da apprezzare — e secondo noi da valorizzare — le modifiche apportate in Commissione al testo licenziato dal Senato. Significativo ci sembra l'emendamento accolto dalla Commissione, che modifica la composizione della commissione per la sessione riservata per l'abilitazione (che risulta ora formata dagli stessi docenti che hanno svolto il corso), così come l'esplicito intendimento di non perseguire finalità selettive — con il circoscrivere le materie d'esame a quelle svolte durante il corso — e le garanzie di condizioni di agibilità per la partecipazione.

Inoltre, ci sembra da apprezzare e da valorizzare l'estensione ai docenti delle scuole elementari della possibilità di partecipare alla sessione riservata per l'inserimento nelle graduatorie permanenti.

Per quanto riguarda il sostegno, è stato realizzato un compromesso, che pur non recependo la nostra impostazione — per quanto controversa, di istituire classi di concorso — migliora significativamente il testo del Senato, soprattutto per quanto riguarda la salvaguardia e la garanzia del posto per il personale in possesso del titolo di specializzazione.

Per il personale degli enti locali che transita nei ruoli dello Stato sono state introdotte norme migliorative, così come per i modelli viventi è stata definita una parziale ma non disprezzabile soluzione per l'inserimento in ruoli stabili.

Per concludere, riteniamo che il testo licenziato dalla Commissione rappresenti un compromesso positivo, quanto meno accettabile, soprattutto in relazione ai miglioramenti apportati, per quanto possibile, ulteriormente migliorabile nel corso dell'esame in aula e, comunque, tale da ricevere il giudizio di apprezzamento del mio gruppo.

PRESIDENTE. Constatato l'assenza dell'onorevole Polizzi, iscritto a parlare: s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Cangemi. Ne ha facoltà.

LUCA CANGEMI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, non è per osservanza di una clausola retorica o per un tributo ad una visione sistemica dei problemi che considero impossibile pronunciarsi sul provvedimento al nostro esame, senza un pur rapidissimo ragionamento complessivo sulla questione della scuola media nel nostro paese, sugli orientamenti che su di essa si manifestano, sulle scelte del Governo e delle forze politiche e sociali. Al contrario, solo partendo da tale questione generale che tutti affermano come decisiva, è possibile comprendere il problema alla nostra attenzione, avendo adesso un approccio serio e concreto.

Vi era, e vi è, la necessità di un grande progetto di rilancio e di riqualificazione della scuola pubblica nel nostro paese, dando risposta ai gravissimi problemi che la travagliano, ma anche valorizzando le enormi energie — è un dato che spesso ingenerosamente si trascura — che in essa vi sono.

Vi era, e vi è, la necessità di fare della scuola pubblica un potente centro di crescita sociale e civile del nostro paese, in particolare nelle aree in cui più drammaticamente la società è attraversata da processi di crisi e di disgregazione. Non si è perseguito tale obiettivo in questi anni, e questa è una valutazione politicamente assai grave. Anzi, da un lato sono continuate le politiche di sottrazione delle risorse e di tagli con conseguenze drammatiche specie in quelle aree che invece avrebbero maggiormente bisogno di intervento (penso alle condizioni di tante scuole nel Mezzogiorno).

Oggi, il ministro della pubblica istruzione si è recato a far visita ad una scuola media della mia città (Catania); tale scuola si trova in un quartiere periferico, segnato da drammatici processi di dispersione scolastica. Spero che avrà accenti di autocritica per questa realtà; spero che senta sulle sue spalle almeno una parte del peso di una situazione sociale deva-